

N. 1226/21 R.G. n.r.

N. 569/21 REG.SENT.

N. 1022/21 R.G.

data sentenza 2/3/2021

N. \_\_\_\_\_ R.Esec.

data deposito 2/3/2021

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

data irrevocab. \_\_\_\_\_

redatta scheda \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI LATINA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

nella persona del Giudice dott. Giuseppe Molfese, alla pubblica udienza del giorno 2 marzo 2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nella causa penale contro:

- 1) COSENTINO VINCENZO, nato il 21.03.1959 a Scordia, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Angeloni;

libero- assente

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

## IMPUTATO

Del reato di cui al foglio allegato (capo 9).

*Numero del  
capo di imputazione  
catturato in data  
odierna.  
latina 12.03.2021*

*[Signature]*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza tempestivamente formulata, il procuratore speciale dell'indagato chiedeva l'applicazione pena ex art. 444 e ss c.p.p., previo riconoscimento della continuazione tra la condotta oggetto di questo procedimento e quella già giudicata con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina (irrevocabile- Acquisita agli atti);

In data odierna, ammessa la costituzione di parte civile (curatela fallimentare), il Pubblico Ministero si riportava al consenso prestato, riportandosi alla richiesta di patteggiamento.

Si osserva che non sussistono i presupposti per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, atteso che emerge prova dei fatti contestati, sulla base degli atti di indagine compiuti (accertamenti p.g.- relazione curatore- sentenza di fallimento- consulenza tecnica);

Che, altresì, la condotta come prospettata dalle parti va ricondotta nella fattispecie di cui all'imputazione con possibilità di ritenere la più favorevole disciplina dell'art. 81 co.2 c.p.(considerato il breve arco temporale e la natura delle violazioni);

Ritenuto che pare congruo l'aumento di pena di mesi otto di reclusione (mesi dodici, ridotti per la scelta del rito);

Considerata più grave la fattispecie giudicata con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina, aumentata di mesi otto di reclusione (pena patteggiata per l'odierno procedimento), deve individuarsi la pena

*[Signature]*

finale anni due e mesi due mesi di reclusione.

Da ultimo, la sanzione irrogata e la ritenuta continuazione con le condotte giudicate con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina impongono la revoca della sospensione condizionale inizialmente concessa.

### P.Q.M.

Visti gli artt. 444 ss. c.p.p., applica, su concorde richiesta delle parti, a COSENTINO VINCENZO, ritenuta la continuazione con la condotta giudicata con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina (irrevocabile- Acquisita agli atti) e operata la riduzione per la scelta del rito, la pena di mesi otto di reclusione.

Ritenuto più grave il reato di cui al procedimento definito con sentenza n. **1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina** (anni uno e mesi sei di reclusione), ritenuta la continuazione con la condotta di cui al capo di imputazione, ridetermina la pena finale in anni due, mesi due di reclusione.

Visti gli artt. 163-164 c.p., dispone la revoca della sospensione condizionale della pena come inizialmente concessa.

Visti gli artt.538 e ss. c.p.p. condanna COSENTINO VINCENZO alla rifusione delle spese di costituzione e difesa (curatela fallimentare-Ferrocem Prefabbricati s.r.l) che liquida in complessivi euro 700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato antistatario (curatela ammessa al gratuito patrocinio per incapienza della procedura).

Motivazione contestuale.

Latina, 2 marzo 2021

DEPOSITATO IN UDIENZA

A 21/3/2021

DA GUP Molfe

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott. Fabio D'ANNEO  
Fabio D'Anneo

  
Il G.U.P.  
Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Giuseppe MOLFESE

5. del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 in relazione all'art. 216 comma 1 n. 3, 219 comma 2 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 267/1942 perché agendo nelle qualità di seguito indicate:

*COSENTINO Vincenzo, socio della "FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l.";*

*LEPORE Miro, Amministratore Unico della "FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l.", in carica dal 29/07/2013 sino alla data del fallimento;*

*LANNOTTA Luciano e FONTENOVA Paolo Amministratori di fatto della "FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l.", dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Latina n. 17/14 del 06.02.2014;*

in concorso fra loro effettuavano pagamenti preferenziali in relazione alla somma di € 85.000,00 pari al corrispettivo netto della cessione delle quote di partecipazione della FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l. in "ABESCA EUROPE S.r.l." pari complessivamente ad € 142.028,80.

In particolare, il COSENTINO Vincenzo, in virtù di procura conferitagli dall'amministratore unico LEPORE Miro, incassava il corrispettivo netto della cessione senza riversarlo nelle casse sociali ed assumendo l'avvenuta compensazione con presunti crediti personali non giustificati.

Con l'aggravante di avere commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 Legge Fallimentare

In Latina il 06.02.2014 (data della dichiarazione di fallimento)